

FAQ CONTROLLI DOCUMENTALI

26 LUGLIO 2021

- 1. La documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate dall'impresa con la sottoscrizione dell'Allegato 4 (o Allegato 4bis) viene sempre richiesta dal Gestore del Fondo di garanzia?**

R: La documentazione viene richiesta dal Gestore solo nei seguenti casi:

- l'operazione rientra nel campione di operazioni finanziarie sottoposto a controllo documentale;
- a seguito dell'inadempienza dell'impresa, e previo avvio delle procedure di recupero, il soggetto richiedente inoltra richiesta di escussione della garanzia del Fondo.

- 2. Per quanto riguarda la finalità dell'operazione finanziaria, in fase di controlli documentali e/o escussione della garanzia, quale documentazione viene richiesta al soggetto beneficiario finale al fine di dimostrare l'effettivo utilizzo delle somme erogate con la garanzia del Fondo?**

R: Per le operazioni a fronte di investimento, le Disposizioni operative prevedono l'onere in capo al soggetto beneficiario di inviare al Gestore copia della relazione finale e delle fatture comprovanti l'investimento realizzato.

Con riferimento alle operazioni richieste per esigenze di liquidità connessa all'attività impresa, invece, sarà sufficiente quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale sull'Allegato 4 o Allegato 4 bis e non sarà necessario inviare ulteriore documentazione a supporto.

- 3. Le somme erogate con la garanzia del Fondo possono essere utilizzate per finalità non direttamente connesse all'attività di impresa? Per monitorare l'effettivo utilizzo delle somme è necessario aprire un conto corrente dedicato?**

R: Si conferma che le somme erogate devono essere utilizzate solo per finalità direttamente connesse all'attività svolta dall'impresa e non è previsto dalla normativa l'apertura di un conto corrente dedicato.

Inoltre, si fa presente che, nel caso in cui, in fase di controlli documentali e/o escussione, emerga un utilizzo dei fondi da parte dell'impresa per finalità non connesse alla sua attività, il Gestore procederà alla revoca dell'agevolazione nei confronti dell'impresa stessa.

- 4. Per le operazioni concesse ai sensi della lettera m comma 1 art 13 DI Liquidità, dovrà essere inviata documentazione comprovante l'effettiva finalità dell'operazione finanziaria? Questa tipologia di operazione può essere richiesta per rinegoziare/consolidare debiti pregressi?**

R: Per questa tipologia di operazioni è sufficiente quanto dichiarato dall'impresa sull'Allegato 4 bis. Pertanto, non verrà richiesta ulteriore documentazione a supporto, salvo che la stessa sia richiesta a seguito di controlli effettuati da autorità inquirenti ovvero da organismi regionali, nazionali e comunitari.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare tale tipologia di finanziamenti per rinegoziare/consolidare debiti pregressi, si fa presente che la normativa, attraverso la definizione di "nuovo finanziamento", esclude la possibilità che il finanziamento concesso vada a ridurre l'ammontare complessivo delle esposizioni che il soggetto beneficiario ha nei confronti del

finanziatore. Ai fini del rispetto della normativa, pertanto, tale finanziamento non potrà prevedere, in termini di contrattualistica sottoposta al cliente, alcun obbligo a compensare (totalmente o parzialmente) altri finanziamenti in essere con lo stesso soggetto finanziatore. Non è comunque esclusa per l'impresa la possibilità di utilizzare le somme derivanti dal "nuovo finanziamento" per compensare altre esposizioni in essere.

5. Quale documentazione dovrà essere inviata dall'impresa per dimostrare i danni subiti dal diffondersi dell'emergenza sanitaria Covid 19?

R: In questo caso, sarà sufficiente quanto dichiarato dall'impresa sull'Allegato 4bis oppure eventualmente sull'Allegato 4.

A tal riguardo, va evidenziato la normativa emergenziale non fornisce una definizione esatta del danno derivante dalla situazione pandemica e in particolare non stabilisce che l'impresa debba aver necessariamente subito una diminuzione dei propri ricavi, pertanto le varie casistiche si ritiene che debbano essere correttamente valutate con ricorso a criteri interpretativi più ampi.

Infatti, va evidenziato come la ratio della normativa emergenziale sia quella di fornire alle imprese, attraverso l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, uno strumento per fronteggiare possibili crisi di liquidità, in atto o presumibili in relazione alle straordinarie dinamiche di mercato in atto. La copertura di tale fabbisogno di liquidità attraverso un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo rappresenta senza dubbio uno dei fini che la norma si prefigge di raggiungere.

Si ritiene che in tale contesto e con tali premesse la valutazione circa la nozione di "danno" subito dall'impresa debba tener conto dell'attività imprenditoriale nella sua fase dinamica e progettuale, nel contesto straordinario dato e con le prefigurazioni di scenario prevedibili, svincolandosi dal mero dato formale del ricavo lordo/fatturato.

Tali considerazioni portano ad accogliere un concetto di danno più generale andando a ricomprendere tutti gli eventuali ulteriori effetti negativi della pandemia sull'attività d'impresa come, ad esempio, crisi di liquidità in relazione alle straordinarie dinamiche di mercato, un incremento del fatturato inferiore a quello atteso, oppure maggiori costi straordinari indotti dalla pandemia.

6. Al fine di dimostrare i ricavi o la spesa salariale utilizzati per calcolare l'importo del finanziamento concesso ai sensi della lettera m comma 1 art. 13 DL Liquidità, quale documentazione dovrà trasmettere il soggetto beneficiario finale?

R: Si ricorda che, come previsto dalla normativa di riferimento, l'importo del predetto finanziamento non può essere superiore al 25% dei ricavi o al doppio della spesa salariale come risultanti da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale oppure da autocertificazione rilasciata dall'impresa. Pertanto, in fase di controlli documentali e/o escussione, l'impresa dovrà trasmettere la documentazione contabile utilizzata (ultimo bilancio depositato/ultima dichiarazione fiscale presentata). In caso di autocertificazione, per dimostrare l'importo dichiarato, l'impresa dovrà fornire documentazione ufficiale relativa a tale importo (bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata) qualora la stessa sia disponibile alla data di avvio dei controlli documentali. Qualora, invece, non sia ancora disponibile, dovrà essere inviato prospetto contabile. Per quanto riguarda gli esercizi contabili da considerare si rimanda alla faq 18.

7. Per le operazioni richieste ai sensi del 3.2 del Quadro Temporaneo, quale documentazione dovrà essere trasmessa in fase di controlli e/o escussione per dimostrare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e indicati sull'Allegato 4?

R: Per quanto riguarda il rispetto dei limiti 1 e 2 lettera c comma 1 art. 13 DI Liquidità (rispettivamente 25% ricavi 2019 e doppio spesa salariale), dovrà essere trasmessa dal soggetto richiedente la documentazione contabile indicata dall'impresa sull'Allegato 4.

Nel caso in cui, invece, la richiesta venga inoltrata sulla base di un piano di copertura del fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e costi d'investimento, non dovrà essere trasmessa documentazione a supporto ma sarà sufficiente quanto dichiarato dall'impresa sull'Allegato 4.

- 8. Per le operazioni finanziarie a fronte d'investimento, nel caso in cui l'impresa completi parzialmente il programma di investimento o lo completi oltre i termini previsti dalle Disposizioni operative, l'agevolazione in capo all'impresa viene confermata dal Gestore?**

R: In questo caso, in fase di controlli e/o escussione, il Gestore procederà con la revoca (parziale o totale) dell'agevolazione in capo al soggetto beneficiario finale.

- 9. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria, a seguito della cessazione dell'attività d'impresa, proceda con la cancellazione dal Registro delle imprese, la garanzia del Fondo può essere confermata in capo ad una persona fisica? Quale documentazione dovrà essere trasmessa?**

R: Le Disposizioni operative prevedono la conferma d'ufficio della garanzia del Fondo qualora, a seguito della cessazione dell'attività di impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese, la successione sia in capo ad una persona fisica. Tale conferma d'ufficio è prevista anche per le operazioni richieste ai sensi della lettera m comma 1 art. 13 DI Liquidità.

Eventuale documentazione comprovante la cancellazione dell'impresa e l'accollo del finanziamento in capo alla persona fisica dovrà essere trasmessa, in fase di controlli documentali e/o escussione della garanzia, dal soggetto richiedente.

- 10. In caso di accoli, fusioni e scissioni, è prevista la possibilità di confermare la garanzia del Fondo in capo ad un nuovo soggetto beneficiario finale? Quale documentazione dovrà essere trasmessa?**

R: Al verificarsi di uno dei casi suindicati, previa verifica del rispetto dei requisiti prevista dalla normativa, la garanzia del Fondo può essere confermata in capo al nuovo soggetto beneficiario finale titolare del debito.

In questo caso dovrà essere trasmessa dal soggetto richiedente idonea documentazione comprovante la variazione del soggetto beneficiario finale e l'accollo del finanziamento.

- 11. Qualora, in fase di controlli e/o escussione, il soggetto beneficiario finale non provveda a trasmettere, nei termini previsti dalle Disposizioni operative, la documentazione richiesta oppure trasmetta documentazione non sufficiente a dimostrare quanto dichiarato in fase di ammissione al Fondo, il Gestore può procedere con la revoca dell'agevolazione?**

R: In questo caso il Gestore procede con l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione in capo al soggetto beneficiario finale. Entro 30 gg dal predetto avvio, il soggetto beneficiario finale può presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Trascorso tale termini e dopo aver valutato eventuali scritti difensivi, il Consiglio di Gestione procede con la revoca dell'agevolazione oppure con l'archiviazione del procedimento.

- 12. Tra i requisiti di ammissibilità alla garanzia del Fondo è previsto che, alla data di richiesta di ammissione, il soggetto beneficiario non rientri nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art.2, paragrafo 18, del Regolamento UE 651/2014 (ovvero, per le operazioni ammesse a valere sul quadro temporaneo, che non lo fosse già alla data del 31/12/2019). La documentazione**

comprovante il rispetto di tale requisito viene richiesta già in fase di ammissione oppure viene richiesta solo in fase di eventuali controlli e/o escussione della garanzia?

R: // soggetto richiedente dovrà trasmettere la documentazione comprovante il rispetto di tale requisito (vedi faq 42) solo in fase di controlli e/o escussione della garanzia.

Solo per le operazioni concesse ai sensi della lettera m comma 1 art. 13 Dl Liquidità, la documentazione dovrà essere trasmessa direttamente dal soggetto beneficiario finale.

13. La documentazione attestante la dimensione aziendale deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale oppure dal soggetto richiedente?

R: In fase di controlli e/o escussione, la documentazione attestante la dimensione aziendale dichiarata sull'Allegato 4 o 4 bis dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario finale

14. Qualora la dimensione dichiarata dall'impresa sia diversa dalla dimensione aziendale determinata sulla base della documentazione trasmessa, il Gestore procede con la revoca dell'agevolazione in capo al soggetto beneficiario finale?

R: In presenza di dimensione aziendale diversa ma sempre ammissibile al Fondo (es. piccola e non micro), il Gestore non procede con la revoca dell'agevolazione ma eventualmente richiede solo l'integrazione della commissione una tantum ove prevista.

Nel caso in cui, invece, l'impresa risulti non ammissibile alla garanzia del Fondo, il Gestore procederà con la revoca totale dell'agevolazione.

15. Quale documentazione deve essere trasmessa per dimostrare eventuali ulteriori aiuti ottenuti dall'impresa in regime de minimis oppure a valere sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato?

R: In fase di istruttoria della richiesta di ammissione, gli aiuti ottenuti dall'impresa sono riscontrati dal Gestore tramite la consultazione del Registro nazionale degli Aiuti di Stato. Pertanto, non verrà richiesta ulteriore documentazione a supporto